

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PROCEDURA INTERNA IN CASO DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alla Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023

adottata dal Consiglio in data 15 novembre 2023

1. **RATIO E FINALITÀ**

Il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 recepisce nel nostro ordinamento la c.d. “Direttiva Whistleblowing”¹ il cui scopo è incentivare le segnalazioni finalizzate all'emersione di fattispecie di illecito occorse in un contesto lavorativo assicurando al segnalante la tutela dell'anonimato e la protezione da ritorsioni e la possibilità di procedere alla segnalazione con varie modalità.

Con la presente procedura il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (“CNI” oppure “Ente”) si conforma alla normativa citata e appronta sia presidi per proteggere il segnalante sia un canale di segnalazione interno; in particolare, in conformità alla normativa, il CNI:

- attiva e mantiene operative misure idonee a tutela della riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione;
- osserva il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- gestisce un canale di segnalazione interna secondo i principi richiamati dalla normativa.

La presente procedura costituisce atto organizzativo interno ed è misura di prevenzione della corruzione, che integra la programmazione triennale anticorruzione e trasparenza di tempo in tempo adottata.

2. **DEFINIZIONI**

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a. «whistleblower» o «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- b. «segnalazione»: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- c. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dal CNI;
- d. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
- e. «divulgazione pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- f. «facilitatore»: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza va mantenuta riservata;
- g. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso il CNI, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- h. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- i. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- j. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del CNI e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

¹ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica

3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- k. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- l. «CNI» oppure «Ente»: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- m. «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso il CNI
- n. «Consiglio»: organo direttivo del CNI
- o. «RPD oppure DPO»: Responsabile della Protezione dei Dati nominato presso il CNI
- p. «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione
- q. «GDPR»: Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- r. «Codice Privacy»: D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

3. SEGNALAZIONE E CANALI DI SEGNALAZIONE

La direttiva whistleblowing e il D. Lgs. 24/2023 incoraggiano le segnalazioni che abbiano la finalità di far emergere fattispecie di illecito occorse nei contesti lavorativi e che afferiscono alle violazioni sopra specificate. A tale scopo, il segnalante ha l'opportunità di effettuare la propria segnalazione mediante 4 canali e -nell'ordine appresso rappresentato- può:

1. presentare una segnalazione di illecito mediante il canale interno
2. presentare una segnalazione di illecito mediante il canale esterno
3. procedere alla divulgazione pubblica dell'illecito
4. procedere ad una denuncia dell'illecito all'autorità giudiziaria

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse all'integrità dell'ente.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

4. SEGNALAZIONI NON TUTELABILI

Non sono oggetto della presente procedura e pertanto non daranno luogo a misure di protezione, le segnalazioni relative:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali

che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;

- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

5. SOGGETTI TUTELATI

Possono procedere alla segnalazione e beneficiare delle tutele disposte dal D. Lgs. 24/2023 e dalla presente procedura i seguenti soggetti:

- i dipendenti del CNI;
- i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso il CNI;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del CNI;
- liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso il CNI;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il CNI;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 si applicano anche se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene:

- quando il rapporto giuridico con il CNI non sia ancora cominciato e le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo il termine del rapporto con il CNI e laddove le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate nel corso del rapporto.

6. ULTERIORI SOGGETTI TUTELATI

Oltre ai soggetti sopra indicati, le misure di protezione si estendono:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica quando siano legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante o del denunciante o di chi ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o del denunciante di chi ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DEL CNI

Il CNI, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della documentazione collegata alla segnalazione. Il soggetto interno responsabile della gestione delle segnalazioni ricevute è il RPCT, a ciò debitamente autorizzato in conformità alla normativa di tutela dei dati personali.

Nel caso in cui la segnalazione -purché connotata come segnalazione ai sensi del D. Lgs. 24/2023- viene indirizzata ad un soggetto diverso dal RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al RPCT nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al segnalante. Al contrario se la segnalazione non è connotata come segnalazione ex D. Lgs. 24/2023, la stessa viene considerata come segnalazione ordinaria.

8. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA INTERNA

La segnalazione interna viene svolta sulla piattaforma WhistleblowingPA, liberamente accessibile dalla home page del CNI al link <https://consiglienzaledegliingegneri.whistleblowing.it/> e può essere svolta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

Il segnalante svolge la segnalazione mediante un questionario guidato e dopo aver compilato la segnalazione e averla inviata, riceve un codice numerico di 16 cifre identificativo della segnalazione; il codice è necessario

per accedere ulteriormente alla segnalazione, per verificare le risposte ricevute, per interloquire con il soggetto preposto alla gestione della segnalazione.

I dati oggetto di segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e vengono automaticamente inoltrati al RPCT; il RPCT riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice numerico della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio. I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT. Il RPCT può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

9. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE MEDIANTE POSTA ORDINARIA

Il CNI, oltre alla piattaforma sopra citata, consente di svolgere la segnalazione mediante altro canale interno, ovvero il canale di posta ordinaria. Il segnalante, dopo aver compilato il modulo di segnalazione (allegato alla presente procedura e anche pubblicato sul sito) lo invia con le seguenti modalità. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, di cui la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla copia del documento di riconoscimento, mentre la seconda deve contenere la segnalazione svolta mediante il modulo; entrambe le buste dovranno essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi la dicitura "Riservata al RPCT" e che deve essere spedita all'indirizzo:

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

c.a. Dott.ssa Barbara Lai (RPCT)

Via XX Settembre, 5

00187 - ROMA

la segnalazione dovrà essere protocollata in un registro separato da parte del gestore. Tutti i documenti cartacei riferiti alla segnalazione devono essere archiviati in contenitore chiusi a chiave il cui accesso è riservato esclusivamente al RPCT.

10. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ORALE

Il CNI non gestisce le segnalazioni interne svolte in forma orale in quanto modalità ritenuta di difficile configurazione rispetto all'organizzazione dell'ente e pertanto non sostenibile.

11. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE E FATTISPECIE NON SEGNALABILI

La segnalazione contiene elementi utili per consentire le verifiche al RPCT quali:

- generalità del segnalante
- descrizione dei fatti, con anche riferimenti temporali e di luoghi alla commissione dei fatti
- identificazione dell'autore dell'illecito o elementi utili a identificarlo
- indicazione di altri soggetti che possono riferire sull'illecito.

Non possono essere oggetto di segnalazione e, se ricevute non verranno trattate ai sensi della presente procedura:

- le doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste afferenti al rapporto di lavoro, di colleganza o di gerarchia.
- le fattispecie fondate su meri sospetti o voci.

12. SEGNALAZIONE ANONIMA

Il CNI si riserva di valutare le segnalazioni anonime quali segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate e pertanto idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

13. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il RPCT è il soggetto preposto a gestire le segnalazioni ricevute sia mediante la piattaforma sia mediante il canale di posta ordinaria.

Il RPCT, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante avviso di ricevimento e, entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento, o in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce riscontro alla segnalazione.

Il RPCT gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT ne analizza l'ammissibilità e la ricevibilità e, se necessario, richiede chiarimenti e integrazioni al segnalante. In particolare, il RPCT

- verifica che il segnalante sia soggetto abilitato a svolgere una segnalazione

- procede ad archiviare in caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità²
- in caso di fumus dell'illecito, procede alla valutazione analizzando nell'ordine:
 - se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite
 - se attiene al contesto lavorativo
 - se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Successivamente il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. Nel caso la segnalazione risulti fondata, considerata la natura della violazione segnalata, il RPCT procede a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio, per i provvedimenti di competenza;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela del CNI.

Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta una sua propria responsabilità, valutabile dall'Autorità competente.

Il RPCT riporta -in forma anonima- le segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica indirizzata al Consiglio Direttivo.

14. SEGNALAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il RPCT, coordinandosi con il DPO, assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lett. e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

15. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO – PIATTAFORMA DI ANAC

La segnalazione può essere svolta anche mediante l'utilizzo di un canale diverso da quello interno e in particolare attraverso un canale esterno messo a disposizione da ANAC al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Il segnalante ricorre al canale whistleblowing di ANAC solo al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a. il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non risulta conforme alla normativa;
- b. abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- d. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

16. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE SVOLTA MEDIANTE CANALE ESTERNO

La segnalazione svolta mediante canale esterno è gestita da ANAC in conformità al *Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24* adottato con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023.

Pertanto, ricevuta la segnalazione, ANAC:

- a. Rilascia avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- b. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- c. svolge l'istruttoria necessaria, anche mediante richieste di informazioni o integrazioni, audizioni e acquisizione di documenti;
- d. dà riscontro al segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- e. comunica al segnalante l'esito della segnalazione, che può essere di archiviazione oppure di trasmissione della segnalazione alle autorità competenti.

² Si procede all'archiviazione per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento

17. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni rendendole di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante nel caso di pubblica divulgazione beneficia della protezione e delle tutele prevista dal D. Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

18. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante è tutelata in ogni contesto successivo alla segnalazione, fermi restando i casi di responsabilità per calunnia e di diffamazione ai sensi del Codice penale o di responsabilità ex art. 2043 del Codice civile e i casi in cui per legge non si possa invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione non possono rivelare né l'identità del segnalante né altre informazioni da cui questa di possa evincere, senza il suo espresso consenso.

A tutela del segnalante, il CNI si conforma alle seguenti misure:

- In caso di procedimenti penali conseguenti alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.
- In caso di procedimento davanti alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria
- In caso di procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

19. RITORSIONI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Il CNI non consente alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante e attuata per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Tale tutela si applica se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere, se la segnalazione rientra nell'alveo degli illeciti segnalabili e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 ovvero:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, si presume che le stesse siano state attuate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ai sensi della Direttiva Whistleblowing e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

20. NULLITÀ DEGLI ATTI RITORSIVI E SEGNALAZIONE AD ANAC

Gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D. Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D. Lgs. 23/2015.

In caso di ritorsioni direttamente collegate alla segnalazione, il segnalante e gli altri soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito;

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, anche al RPCT. Questi, valutata tempestivamente la sussistenza dell'addebito, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Le tutele dalle ritorsioni non sono garantite se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave; in questo caso al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

21. REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, in caso di inadempimenti o violazione della normativa, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

22. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

23. PRESIDI PRIVACY

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente procedura ed il canale di segnalazione interno sono sottoposti a revisione periodica per recepire modifiche e *best practice*.

Il CNI:

- adotta e rende una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblowing pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al segnalante in fase di presentazione della segnalazione
- svolge una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (c.d. DPIA) rispetto all'attività di gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 23/2024

I soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'organizzazione del CNI sono consapevoli che l'art. 15, comma 1, lettera g) GDPR non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

24. PERCORSI FORMATIVI

Il CNI assicura che tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella propria organizzazione siano formati sulle previsioni della presente procedura e sulle modalità di segnalazione, nonché sui presidi approntati per tutelare la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione; parimenti il CNI procede ad organizzare una formazione specifica per il RPCT. Il CNI inserisce una sessione formativa sul whistleblowing nel proprio piano di formazione annuale indirizzato agli Ordini territoriali.

25. DIVULGAZIONE E PUBBLICITÀ'

Copia della presente procedura è messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito web del CNI nella Sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali; copia della presente procedura è altresì trasmessa, quale allegato, ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento lavori, servizi e forniture a terzi.

26. VARIE

La presente procedura sostituisce procedure e linee guida già adottate dal CNI in materia che si intendono, pertanto, abrogate. Di tale procedura, quale misura di prevenzione, il CNI ne darà menzione all'interno della propria programmazione triennale di anticorruzione e trasparenza.

Allegato – Modello di segnalazione